

ATTO DD 624/A1500A/2020**DEL 27/10/2020****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Art. 12 L.R. n. 28/2007 - Indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di un "Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 della L.r. n. 28/2007, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024". Determinazione a contrarre. Spesa prevista di euro 1.244.400,00 oneri fiscali compresi. Prenotazione di impegno sul Bilancio pluriennale 2020-2022 e annualità 2023/2024.

Premesso che:

- la L.r. 28 dicembre 2007, n. 28 "*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*" e s.m.i., all'art. 12 (Assegno di studio) prevede che la Regione Piemonte eroghi, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione e formazione - nei limiti delle risorse disponibili - assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito. I voucher sono finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:
- rette di iscrizione e frequenza (art. 12, comma 1, lett. a) della L.r. n. 28/2007);
- libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, nonché spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico (art. 12, comma 1, lett. b) della L.r. n. 28/2007);
- l'*Atto di indirizzo* per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019, al paragrafo n. 2.4. "*Assegni di studio*" contiene le principali disposizioni attuative dell'art. 12 della L.r. n. 28/2007 e in particolare definisce le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio, le fasce di reddito per accedervi e i relativi criteri per l'assegnazione;
- la L.r. n. 19 del 17 dicembre 2018 "*Legge annuale di riordino dell'Ordinamento regionale*", con gli articoli 147 e 148, ha modificato gli articoli 8 e 31 della L.r. n. 28/2007, attribuendo in capo alla Regione Piemonte, anziché ai Comuni sede di Autonomie Scolastiche, la competenza in merito all'erogazione del contributo statale per la fornitura gratuita, parziale o totale dei libri di testo a far data dall'anno scolastico 2019/2020.

Dato atto che, in attuazione dell'art. 12 della L.r. n. 28/2007 ed ai fini dell'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio:

- la Giunta regionale, ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 12 della L.r. n. 28/2007, sentita la commissione consiliare competente, approva annualmente con propria deliberazione le modalità di gestione e di attuazione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze;
- la struttura regionale competente, alla luce dei criteri indicati nel predetto *Atto di indirizzo* e stante gli

indirizzi assunti dalla Giunta regionale, adotta, ogni anno, in contemporanea, due distinti bandi, uno per l'assegnazione dei voucher per "iscrizione e frequenza" e l'altro per l'assegnazione dei voucher "libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti"; i voucher sono annualmente erogati sulla base delle istanze presentate dalle famiglie in risposta a tali bandi, a cui conseguono due distinte graduatorie di beneficiari approvate con specifici provvedimenti;

- in applicazione degli indirizzi assunti dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 69-5500 del 07.12.2017 e Deliberazione n. 38-8763 del 12.04.2019, il servizio di erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio, a partire dall'anno 2017, viene assicurato sul territorio regionale tramite un soggetto gestore esterno;
- il predetto servizio per le annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021, è stato affidato alla società Edenred S.r.l. di Milano (contratto rep. 325 del 05.09.2019, D.G.R. n. 38-8763 del 12.04.2019, D.D. n. 988 del 11.07.2019 e s.m.i.) e avrà termine il 31.08.2021.

Preso atto che:

- - in un'ottica di efficiente programmazione del servizio in oggetto, nel Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000, approvato, ai sensi degli artt. 21 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016, con D.G.R. n. 2-388 del 18.10.2019, è stato previsto l'acquisto del "*Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio*" di durata triennale con codice CUI n. S80087670016201900037;
 - il predetto acquisto è stato riportato nel Programma biennale 2020-2021, approvato con D.G.R. n. 1-1527 del 19.06.2020 con il medesimo codice CUI n. S80087670016201900037 e con rideterminazione degli importi.

Dato atto che con D.G.R. 5-1661 del 17.07.2020, la Giunta regionale ha fornito gli indirizzi per l'acquisizione di un "*Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024*" disponendo che:

- il servizio consiste nelle attività di "realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. n. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- i beneficiari dei voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 della L.r. n. 28/2007 sono i soggetti individuati, a seguito di specifici bandi, con appositi provvedimenti adottati da parte della struttura regionale competente;
- tale servizio implicherà, in linea con la spesa registrata negli anni precedenti, la transazione di un volume di voucher pari a circa 17 milioni di euro per ciascuna annualità (complessivi 51 milioni di euro per il triennio); tali risorse dovranno essere individuate ogni anno con specifico provvedimento a valere sul rispettivo esercizio di riferimento del bilancio regionale pluriennale;
- in continuità con le esperienze pregresse, sarà il bilancio della Regione Piemonte a farsi carico dei costi di commissione del network degli esercenti convenzionati, al fine di massimizzare l'utilizzo dei voucher da parte delle famiglie;
- il corrispettivo massimo che si riconosce al soggetto gestore esterno del "*Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher per il diritto allo studio ex art. 12 della L.r. n. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024*", comprensivo dei costi di commissione del network degli esercenti convenzionati, è stimato in € 1.244.400,00 IVA compresa (€ 1.020.000,00 oltre IVA per € 224.400,00), per una durata del servizio di 36 mesi;
- nella documentazione di gara risulta opportuno prevedere l'opzione della ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per ulteriori due anni scolastici (2024/2025 e 2025/2026);
- per l'acquisizione del servizio sono state destinate le seguenti risorse, stanziare nel Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022:

- esercizio 2021: euro 290.360,00 sul Capitolo 114828

- esercizio 2022: euro 414.800,00 sul Capitolo 114828;

- per le quote residue relative agli esercizi 2023 (euro 414.800,00) e 2024 (euro 124.440,00), trattandosi di spese relative ad un affidamento avente ad oggetto prestazioni continuative di servizi, in applicazione del par. 5.2. dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro è stata autorizzata ad assumere obbligazioni anche per i periodi non contemplati nel bilancio vigente;

- è stato demandato alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro la conseguente comunicazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 5.1. dell'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche è stato dato mandato:
 - di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della deliberazione stessa, nei limiti delle risorse stanziare e assegnate sul bilancio regionale, annotando per gli esercizi successivi al triennio 2020-2022 la somma annua prevista, fino all'esercizio finanziario 2024;
 - di avviare le procedure per l'individuazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, di un soggetto qualificato a cui affidare il *“Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”*.

Ritenuto, dunque, di procedere ai sensi della D.G.R. 5-1661 del 17.07.2020, all'attivazione di una procedura di gara per l'acquisizione del *“Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. n. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”*.

Ritenuto di non suddividere l'appalto in più lotti in quanto lo svolgimento delle attività di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio rappresenta un servizio non separabile che necessariamente, per le sue caratteristiche intrinseche, richiede di essere realizzato da un solo operatore economico.

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Preso atto che:

- - l'importo massimo stimato che potrà essere riconosciuto al gestore esterno, che sarà individuato in esito alla presente procedura d'appalto, è stato determinato applicando una percentuale di commissione pari al 2% sull'importo dei voucher che si stima verranno transati nel triennio, pari a 51 milioni di euro (17 milioni per ciascuna annualità scolastica);
 - la percentuale di commissione del 2% posta a base di gara è comprensiva sia dei costi di gestione e di qualunque altro costo connesso all'erogazione del servizio, sia della commissione in genere richiesta ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher;
 - tale percentuale è stata determinata sulla base dei precedenti contratti stipulati dalla Regione Piemonte per il medesimo servizio; in particolare si è preso come parametro di riferimento la percentuale di commissione applicata per la tipologia di voucher maggiormente transata (libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti) nell'ambito del contratto per il *Servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 – CIG derivato 7592378487 (contratto rep. 000069 del 07.02.2019; D.D. n. 1618 del 21.12.2018)*;
 - per l'acquisizione del servizio per la durata di tre anni scolastici, l'importo massimo stimato è pari ad € 1.020.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 224.400,00, per complessivi € 1.244.400,00.

Considerato che, per ciascuna annualità scolastica, si ipotizza che verranno transati voucher per il diritto allo studio per un importo di circa 17 milioni di euro, con una possibilità di variazione in incremento o in diminuzione del 20%, risulta opportuno riservare alla Regione Piemonte la facoltà di modificare il Contratto in corso di esecuzione, senza attivare una nuova procedura di gara; qualora si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo fino a ulteriori € 204.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 44.880,00, per complessivi € 248.880,00 IVA compresa.

Ritenuto necessario precisare che al gestore esterno verrà in ogni caso riconosciuto soltanto il corrispettivo risultante dall'applicazione della percentuale di commissione offerta all'importo dei voucher effettivamente transati e che è fatto divieto all'appaltatore di richiedere, a qualunque titolo, ai soggetti del network, presso i quali sono utilizzati i voucher, costi aggiuntivi connessi al servizio.

Ritenuto opportuno riservare alla Regione Piemonte la facoltà di attivare entro il triennio successivo alla stipulazione del Contratto dell'appalto iniziale, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per acquisire nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale per ulteriori due anni scolastici, per un importo massimo di € 680.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 149.600,00, per complessivi € 829.600,00 IVA compresa, per una durata di 24 mesi, a condizione che le caratteristiche tecniche e professionali possano essere pienamente rispondenti alle esigenze manifestate dalla stazione appaltante.

Ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio, riservare alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di attivare l'opzione di proroga del contratto per 12 mesi, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, assicurando così la gestione di un intero anno scolastico da parte di un unico soggetto gestore esterno. Date le caratteristiche del servizio risulta, infatti, non efficiente ed efficace suddividere un anno scolastico in due periodi, con servizi gestiti da operatori economici diversi. Per la proroga l'aggiudicatario del contratto iniziale sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo massimo di € 340.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 74.800,00, per complessivi € 414.800,00 IVA compresa, per una durata di 12 mesi.

Ritenuto quindi di individuare, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di qualsiasi forma di opzioni o rinnovi, in € 2.244.000,00 oltre ad IVA per € 493.680,00 e così per complessivi € 2.737.680,00, così come riepilogato nella tabella di seguito indicata:

	Importo al netto di IVA	IVA al 22%	Importo complessivo di IVA
Contratto iniziale: servizio per tre anni scolastici	€ 1.020.000,00	€ 224.400,00	€ 1.244.400,00
Eventuale modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016	€ 204.000,00	€ 44.880,00	€ 248.880,00
Eventuale ripetizione di servizi analoghi per due anni scolastici ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016	€ 680.000,00	€ 149.600,00	€ 829.600,00
Eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016	€ 340.000,00	€ 74.800,00	€ 414.800,00
Valore complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016	€ 2.244.000,00	€ 493.680,00	€ 2.737.680,00

Constatato che il valore complessivo stimato dell'appalto è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Dato atto che non sono attive convenzioni o accordi quadro della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - Consip S.p.A. di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i. o della centrale di committenza regionale, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nonché prezzi di riferimento stabiliti dall'ANAC ai sensi del D.L. n. 66/2014.

Ritenuto di attivare, ai fini dell'acquisizione del *“Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. n. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”*, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 2, recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*, approvate dal

Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 428 del 02.05.2018.

Preso atto che l'espletamento della presente procedura aperta verrà effettuato mediante l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica denominato Sintel e sarà a cura del Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici della Direzione della Giunta Regionale.

Considerato che per la realizzazione del predetto servizio occorre avvalersi di un operatore economico in possesso dei requisiti indicati all'art. 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto e) del Progetto di servizio allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e che sia in grado di dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, così come specificato nel Capitolato stesso;

dato atto che, ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al momento della presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il Documento di gara unico europeo – DGUE, esclusivamente in formato elettronico, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016;

viste le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), adottate con la Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 174 del 27 luglio 2016, con l'intento di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE, corredate di uno schema di formulario adattato al quadro normativo nazionale;

visto il DPCM del 13 novembre 2014 per la predisposizione e l'accettazione del DGUE in formato elettronico, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e il comunicato del 30.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dato atto che si procederà ad acquisire in seguito il codice identificativo di gara (CIG) tramite il sistema SIMOG dell'ANAC, nel rispetto di quanto indicato nella Delibera ANAC 1/2017, che all'art. 1 stabilisce che: *"per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;"*.

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e di quanto precisato dalla Determinazione ANAC n. 4 del 07.07.2011, recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*, così come aggiornata con Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017, il CIG sarà riportato nel bando di gara e negli strumenti di pagamento.

Visto il Progetto di servizio predisposto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente:

- a. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b. le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
- c. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

rilevato che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza;

considerato che, ai sensi dell'art. 65 del Decreto-legge n. 34/2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, in coerenza con la Delibera ANAC n. 289 del 1° aprile 2020, è stato disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all'ANAC da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Pertanto, non è più necessario prevedere la spesa di € 600,00 per il contributo ANAC da parte della stazione appaltante, così come gli operatori economici, che intendono partecipare alla procedura, sono esonerati dal versamento del relativo contributo.

Dato altresì atto che:

- in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione laddove nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione

all'oggetto del contratto;

- la stazione appaltante può procedere con l'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- la ripartizione dei punteggi tra offerta tecnica ed economica sarà la seguente:
 - offerta tecnica: massimo 80 punti su 100;
 - offerta economica: massimo 20 punti su 100;
- l'esame delle offerte sarà demandato ad un'apposita commissione giudicatrice, composta secondo quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Arturo Faggio, Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e dirigente *ad interim* del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche.

Dato atto, che alla somma complessiva di euro 1.244.400,00 a favore del beneficiario che verrà individuato al termine della procedura di gara (Creditore determinabile successivamente), si fa fronte con le risorse a valere sul bilancio regionale nel modo seguente:

per l'importo di euro 705.160,00, con prenotazione sul bilancio Pluriennale 2020-2022:

- esercizio 2021: euro 290.360,00 sul Capitolo 114828

- esercizio 2022: euro 414.800,00 sul Capitolo 114828;

per l'importo di euro 539.240,00 con annotazione contabile in spesa sulle annualità 2023 e 2024 nel seguente modo:

- esercizio 2023, per euro 414.800,00

- esercizio 2024, per euro 124.440,00.

Ritenuto, di procedere alla prenotazione di impegno delle seguenti somme:

- esercizio 2021: euro 290.360,00 sul Capitolo 114828

- esercizio 2022: euro 414.800,00 sul Capitolo 114828;

per l'importo di euro 539.240,00 con annotazione contabile in spesa sulle annualità 2023 e 2024 nel seguente modo:

- esercizio 2023, per euro 414.800,00

- esercizio 2024, per euro 124.440,00

La transazione elementare delle citate prenotazioni di impegno di spesa è rappresentata nell'Appendice "A – Elenco registrazioni contabili.

Considerato che dovrà essere data attuazione all'ultimo periodo del paragrafo 5.1. *“Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”* di cui all'allegato 4.2. al D.Lgs. 118/2011, che dispone tra l'altro: *“Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle Regioni, Province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante)”*.

Ritenuto di procedere, in esito alla presente procedura di gara, con la stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- vista la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" (Bollettino Ufficiale n. 14 Supplemento ordinario n. 4 del 2 aprile 2020);
- vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in premessa e ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 5-166 del 17.07.2020,

- di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l'acquisizione del "*Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. n. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024*", di durata triennale, per un importo massimo pari ad € 1.020.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 224.400,00, e così per complessivi € 1.244.400,00;
- di stabilire che:
 - come base di gara è posta una percentuale di commissione per il servizio pari al 2%, nell'offerta economica i concorrenti dovranno indicare la percentuale di commissione offerta; non sono ammesse offerte superiori (c.d. offerte in aumento), pari a zero, indeterminate, parziali o plurime (con alternative);
 - la percentuale di commissione oggetto di aggiudicazione è comprensiva sia dei costi di gestione e di qualunque altro costo connesso all'erogazione del servizio, sia della commissione in genere richiesta ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher;
 - è fatto divieto all'appaltatore di richiedere, a qualunque titolo, ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher costi aggiuntivi connessi al servizio;
 - al gestore esterno verrà riconosciuto soltanto il corrispettivo risultante dall'applicazione della percentuale di commissione oggetto di aggiudicazione all'importo dei voucher effettivamente transati;
- di riservare alla Regione Piemonte la facoltà:
 - di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, senza attivare una nuova procedura di gara, qualora il valore dei voucher transati sia superiore a quello stimato (51 milioni per il triennio), per un importo fino a ulteriori € 204.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 44.880,00 (€ 248.880,00 IVA compresa);
 - di attivare, entro il triennio successivo alla stipulazione del Contratto iniziale, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi analoghi per ulteriori due anni scolastici, per un importo massimo di € 680.000,00 oltre IVA al 22% per € 149.600,00 (€ 829.600,00 compresa IVA);
 - di attivare l'opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per 12 mesi e per un importo massimo di € 340.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 74.800,00 (€ 414.800,00 IVA compresa), per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, assicurando così la gestione di un intero anno scolastico da parte di un unico soggetto

gestore esterno;

- di dare atto che non è più necessario prevedere la spesa di € 600,00 per il contributo ANAC, in applicazione dell'art. 65 del Decreto-legge n. 34/2020 che dispone l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge;
- di approvare il Progetto di Servizio, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), contenente:
- la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- di stabilire che l'operatore economico partecipante, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 13 del sopra citato capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve essere in grado di dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
- di individuare quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in conformità ai criteri stabiliti nel sopra citato capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- di demandare l'esame delle offerte ad un'apposita commissione giudicatrice, composta secondo quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di riservare alla stazione appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- di stabilire che la stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che in esito alla presente procedura di gara, si procederà con la stipulazione del contratto con il soggetto affidatario, mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Arturo Faggio, direttore della Direzione Istruzione, Formazione Lavoro della Regione Piemonte e dirigente *ad interim* del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche;
- di dare atto che alla somma complessiva di € 1.244.400,00 a favore del beneficiario che si configurerà al termine della procedura di gara (Creditore determinabile successivamente), si fa fronte con le risorse a valere sul bilancio regionale nel modo seguente:
- per l'importo di euro 705.160,00, con prenotazione sul bilancio Pluriennale 2020-2022:
 - esercizio 2021: € 290.360,00 sul Capitolo 114828;
 - esercizio 2022: € 414.800,00 sul Capitolo 114828;
- per l'importo di € 539.240,00 con annotazione contabile di spesa sulle annualità 2023 e 2024 nel seguente modo:
 - esercizio 2023, per € 414.800,00;
 - esercizio 2024 per € 124.440,00;
- di procedere alla prenotazione di impegno delle somme sopra indicate. La transazione elementare delle citate prenotazioni di impegno di spesa è rappresentata nell'Appendice "A – Elenco registrazioni contabili;
- di prendere atto che dovrà essere data attuazione all'ultimo periodo del paragrafo 5.1. "*Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa*" di cui all'allegato 4.2. al D.Lgs. n. 118/2011, che dispone tra l'altro: "*Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle Regioni, Province e Comuni*

trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante)";

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Dati Amministrazione trasparente:
 - Beneficiario: determinabile successivamente
 - Importo: € 1.244.400,00 IVA compresa
 - Norma o titolo a base dell'attribuzione: L.R. n. 28/2007
 - Responsabile Unico del Procedimento: dott. Arturo FAGGIO
 - Modalità di individuazione Beneficiario: procedura aperta sopra soglia ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio



PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

per l'affidamento del

**SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
DI "VOUCHER ELETTRONICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO" EX ART. 12 L.R. 28/2007
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024**

INDICE DEL DOCUMENTO

a) Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio	2
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto legislativo n. 81 del 2008	3
c) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi	4
e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.....	6

a) Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

La Regione Piemonte, con la L.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 *“Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”* e s.m.i., sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, l’art. 12 della L.r. n. 28/2007 e s.m.i., al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all’istruzione e formazione, per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, prevede come strumento di intervento gli assegni di studio.

Il medesimo art. 12, al comma 6-*quater*, successivamente aggiunto dall’art. 52 della L.r. n. 26/2015, precisa che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati in forma di voucher elettronici.

I voucher elettronici per il diritto allo studio sono così articolati:

- voucher per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza (lett. a) dell’art. 12 della L.r. n. 28/2007);
- voucher per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, per il pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e per l’acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico (lett. b) dell’art. 12 della L.r. n. 28/2007).

L’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019, al paragrafo 2.4. *“Assegni di studio”* contiene le principali disposizioni attuative dell’art. 12 della L.r. n. 27/2008 e in particolare definisce le modalità per l’attribuzione dei voucher per il diritto allo studio, le fasce di reddito per accedervi e i relativi criteri per l’assegnazione.

La L.r. n. 19 del 17 dicembre 2018, *“Legge annuale di riordino dell’Ordinamento regionale”*, con gli artt. 147 e 148 ha modificato gli artt. 8 e 31 della L.r. n. 28/2007, attribuendo in capo alla Regione, anziché ai Comuni sede di Autonomie Scolastiche, la competenza in merito all’erogazione del contributo statale per la fornitura gratuita, parziale o totale dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 2019/2020, come previsto dall’art. 27 della L. n. 448/1998.

La Giunta regionale, ai sensi del comma 6-*bis* dell’art. 12 della L.r. n. 28/2007, sentita la commissione consiliare competente, approva annualmente con propria deliberazione le modalità di gestione e attuazione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze.

La struttura regionale competente, alla luce delle predette disposizioni e stante gli indirizzi assunti dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L.r. n. 28/2007, adotta, ogni anno, in contemporanea, due specifici e distinti bandi, uno per i voucher *“iscrizione e frequenza”* e uno per i voucher *“libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti”*. I voucher sono annualmente erogati sulla base delle istanze presentate dalle famiglie in risposta a tali bandi, a cui conseguono due distinte graduatorie di beneficiari approvate con specifici provvedimenti.

Gli studenti sono i beneficiari diretti dei titoli di legittimazione elettronici, mentre le istituzioni scolastiche e formative, gli esercizi commerciali e altri soggetti di varia natura – presso i quali gli studenti possono fruire dei voucher e che vengono a costituire una rete – sono i beneficiari indiretti. Ad essi le prestazioni verranno rimborsate a consuntivo, previa presentazione dei titoli utilizzati presso di loro.

In applicazione degli indirizzi assunti dalla Giunta con D.G.R. n. 69-5500 del 07.12.2017 e con D.G.R. n. 38-8763 del 12.04.2019, il servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio, a partire dall'anno 2017, è stato assicurato sul territorio regionale tramite un soggetto gestore esterno.

Il predetto servizio per le annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021 è stato affidato alla società Edenred S.r.l. di Milano (D.D. n. 988 del 11.07. 2019 e s.m.i., contratto rep. 325 del 05.09.2019) e avrà termine il 31.08.2021.

Il servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 12 delle L.r. n. 28/2007 e degli Atti di indirizzo sopra citati, si qualifica come un servizio sociale fondamentale per le famiglie piemontesi e di preminente interesse pubblico, in quanto rende effettivo e sostiene il diritto allo studio e all'istruzione e formazione per tutti gli allievi del territorio regionale delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale.

La Regione Piemonte ha rilevato la necessità, a seguito dell'esperienza già attuata nei precedenti anni scolastici, di dare prosecuzione allo strumento *"Voucher elettronici per il diritto allo studio"* per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Con la D.G.R. n. 5-1661 del 17 luglio 2020, la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro – Settore Politiche dell'Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche di adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari ad individuare un soggetto qualificato a cui affidare il *"Servizio di realizzazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 12 delle L.r. n. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024"*.

Con la medesima D.G.R. la Giunta regionale, in continuità con le esperienze pregresse, ha confermato la volontà di assumere a carico della Regione i costi della commissione applicata dal gestore del servizio al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei predetti voucher, al fine di massimizzare l'utilizzo dei voucher da parte delle famiglie.

b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto legislativo n. 81 del 2008

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze– D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio è di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a € 0,00.

c) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Il valore massimo dell'appalto triennale è stato determinato applicando la percentuale di commissione del 2% sull'importo dei voucher che si stima verranno transati, vale a dire 51 milioni di euro (17 milioni di euro per ciascuna annualità scolastica), con la possibilità di variazione in incremento o in diminuzione del 20%.

La percentuale di commissione del 2% comprende sia i costi di gestione e qualunque altro costo connesso all'erogazione del servizio, sia la commissione in genere richiesta ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher. La Regione Piemonte, in continuità con le esperienze pregresse, assumerà infatti a

proprio carico i costi della commissione in genere applicata dal gestore del servizio al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo dei voucher, al fine di massimizzarne l'utilizzo da parte delle famiglie. Il rimborso ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher non sarà pertanto oggetto di alcuna decurtazione. Nessun costo aggiuntivo dovrà essere richiesto ai soggetti del network presso i quali sono utilizzati i voucher.

La percentuale di commissione posta a base di gara è il 2% ed è stata determinata sulla base dei precedenti contratti stipulati dalla Regione Piemonte per il medesimo servizio.

In particolare, il contratto per il *Servizio di realizzazione erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019* – CIG derivato 7592378487 (contratto rep. 000069 del 07.02.2019; D.D. n. 1618 del 21.12.2018), derivante dal ricorso alla Clausola di sperimentazione prevista al paragrafo 6.6. del Capitolato Tecnico relativo alla Convezione CONSIP – CIG 6513792733, prevedeva una commissione pari al 2% per i voucher *“libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”* e pari allo 0,5% per i voucher *“iscrizione e frequenza”*.

Per la presente procedura d'appalto si è preso come parametro di riferimento la percentuale di commissione applicata per la tipologia di voucher maggiormente transata (libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti)¹, cioè il 2%. Tale percentuale, applicata all'importo che si stima verrà transato complessivamente nel triennio (51 milioni di euro), determina l'importo massimo che può essere riconosciuto all'Appaltatore per l'esecuzione del presente servizio che è pari a € 1.020.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 224.400,00 per complessivi € 1.244.400,00 IVA compresa, per una durata del servizio di 36 mesi.

All'Appaltatore verrà comunque riconosciuto solo l'importo derivante dall'applicazione della commissione offerta e aggiudicata sull'importo dei voucher effettivamente transati.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Per l'acquisizione del presente servizio triennale gli oneri complessivi necessari sono pari a € 1.244.400,00 (€ 1.020.000,00 a titolo di imponibile, oltre IVA al 22% per € 224.400,00) per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto-legge n. 34/2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, in coerenza con la Delibera ANAC n. 289 del 1° aprile 2020, è stato disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

Dato che, per ciascuna annualità scolastica, si ipotizza che verranno transati voucher per il diritto allo studio per un importo di circa 17 milioni di euro, con una possibilità di variazione in incremento o in diminuzione del 20%, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di modificare il Contratto in corso di esecuzione senza attivare una nuova procedura di gara. Qualora si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a), e comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, si procederà alla modifica del Contratto in

¹ Per il Servizio di realizzazione erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 – CIG derivato 7592378487, sono stati transati complessivamente voucher per un importo pari a € 19.221.974,51, di cui € 12.956.834,33 per libri, POF, trasporti (con commissione pari al 2%) e € 6.265.140,18 per iscrizione e frequenza (con commissione pari allo 0,5%).

corso di esecuzione e l'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di attivare la ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per massimo 24 mesi, per un importo massimo di € 680.000,00 oltre IVA al 22% per € 149.600,00, per complessivi € 829.600,00 IVA compresa.

La Regione Piemonte si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di attivare l'opzione di proroga del contratto per 12 mesi, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, assicurando così la gestione di un intero anno scolastico da parte di un unico soggetto gestore esterno. Date le caratteristiche del servizio risulta, infatti, non efficiente ed efficace suddividere un anno scolastico in due periodi, con servizi gestiti da operatori economici diversi. Per la proroga l'aggiudicatario del contratto iniziale sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo massimo di € 340.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 74.800,00, per complessivi € 414.800,00 IVA compresa.

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo è pertanto pari a € 2.244.000,00 oltre IVA per € 493.680,00 e così per complessivi € 2.737.680,00.

Nella tabella seguente sono riepilogati gli importi sopra indicati.

	Importo al netto di IVA	IVA al 22%	Importo complessivo di IVA
Contratto iniziale: servizio per tre anni scolastici	€ 1.020.000,00	€ 224.400,00	€ 1.244.400,00
Eventuale modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a), e comma 12 del D.Lgs 50/2016,	€ 204.000,00	€ 44.880,00	€ 248.880,00
Eventuale ripetizione di servizi analoghi per due anni scolastici ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016	€ 680.000,00	€ 149.600,00	€ 829.600,00
Eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016	€ 340.000,00	€ 74.800,00	€ 414.800,00
Valore complessivo stimato dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.244.000,00	€ 493.680,00	€ 2.737.680,00

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

**SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 12 L.R. 28/2007
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024**

INDICE:

Articolo 1 – Definizioni	8
Articolo 2 - Oggetto.....	8
Articolo 3 – Natura dell'affidamento.....	8
Articolo 4 – Responsabile Unico del Procedimento.....	9
Articolo 5 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto.....	9
Articolo 6 – Descrizione del servizio	9
Articolo 7 – Funzionamento del servizio e modalità di esecuzione dell'incarico	12
7.1. - Facoltà e obblighi della Regione Piemonte	12
7.2. - Obblighi dell'Appaltatore	12
7.3. - Controlli a carico dell'Appaltatore.....	13
7.4. – Proprietà dei prodotti	14
7.5. - Brevetti industriali e diritti d'autore.....	14
Articolo 8 – Caratteristiche tecniche dei titoli e dei soggetti del network	14
8.1. - Le caratteristiche dei voucher per il diritto allo studio	14
8.2. - Caratteristiche della rete dei soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher.....	15
Articolo 9 – Luogo di esecuzione del servizio	16
Articolo 10 – Durata del servizio	16
Articolo 11 - Importo massimo stimato per il servizio	16
Articolo 12 – Requisiti di partecipazione	18
12.1. - Requisiti generali	18
12.2. - Requisiti speciali e mezzi di prova	18
12.2.1. - Requisiti di idoneità.....	18
12.2.2. - Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	19
12.2.3. - Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	19
12.3. - Avalimento.....	20
Articolo 13 – Gruppo di lavoro.....	20
Articolo 14 – Cessione e Subappalto	21
Articolo 15 – Offerta tecnica.....	21
Articolo 16 - Tabella per la descrizione del Gruppo di lavoro proposto.....	23
Articolo 17 – Offerta economica	23

Articolo 18 – Criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi	24
18.1. - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e metodo di attribuzione dei punteggi.....	24
18.2. - Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica	26
Articolo 19 - Obblighi dell’Appaltatore.....	27
Articolo 20 – Modalità di pagamento.....	29
20.1. Rimborso dei voucher transati nel periodo	29
20.2. Pagamento del corrispettivo all’Appaltatore	29
Articolo 21 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010	30
Articolo 22 – Informativa sul trattamento dei dati personali.....	31
Articolo 23 - Trattamento dati da parte dell’Appaltatore.....	32
Articolo 24 - Obblighi di riservatezza e non divulgazione	35
Articolo 25 – Controlli sull’espletamento del servizio	35
Articolo 26 - Penali	36
Articolo 27 - Risoluzione	37
Articolo 28 - Recesso e rinegoziazione	38
Articolo 29 – Stipula del Contratto, garanzia definitiva e garanzia fidejussoria per i voucher	39
Articolo 30 - Responsabilità civile e polizza assicurativa.....	40
Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali	41
Articolo 32 - Foro competente	41

Articolo 1 – Definizioni

- “aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;
- “Codice”: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;
- “committente”: Regione Piemonte – Direzione Istruzione Formazione e Lavoro – Settore Politiche dell'Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche;
- “Contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, la committente stipulerà con l'aggiudicatario;
- “offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla presente procedura;
- “servizio”: *Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.*

Articolo 2 - Oggetto

Con la presente procedura la Regione Piemonte intende acquisire un *Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.*

I voucher per il diritto allo studio sono lo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte eroga gli assegni di studio previsti dall'articolo 12 della L.r. n. 28/2007, provvidenze economiche finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

L'appalto è costituito da un unico lotto perché lo svolgimento delle attività di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio rappresenta un servizio non separabile che necessariamente, per le sue caratteristiche intrinseche, richiede di essere realizzato da un solo operatore economico.

L'appalto ha per oggetto un'unica prestazione, consistente nel servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Categoria 25, Servizi sanitari e sociali, CPC 93311-93329, CPV 85320000-8 (Servizi sociali).

Articolo 3 – Natura dell'affidamento

L'appalto è effettuato in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché della vigente normativa di attuazione. Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, approvate con Delibera ANAC n. 1005 del 21.09.2016 e aggiornate con Delibera ANAC n. 424 del 02.05.2018.

Le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice che le valuterà e attribuirà loro un punteggio secondo gli elementi di valutazione indicati nel presente capitolato.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicazione è subordinata al positivo riscontro dei requisiti dichiarati durante il procedimento di selezione.

Articolo 4 – Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Arturo Faggio, direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e dirigente *ad interim* del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche.

Articolo 5 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sarà nominato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Così come previsto dal D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, il DEC dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture e all'applicazione di decurtazioni economiche. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del Contratto.

Articolo 6 – Descrizione del servizio

Il servizio che verrà affidato all'Appaltatore consiste nelle attività di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio ex art. 12 L.r. 28/2007, che potranno essere utilizzati, per ciascuna tipologia "iscrizione e frequenza" oppure "libri, dotazioni tecnologiche, POF, trasporti", dalle persone beneficiarie identificate dalla Regione Piemonte ("Legittimati") per l'acquisto di beni e servizi forniti dai soggetti convenzionati (anche chiamati di seguito "network del Servizio" o "rete del Servizio" o "rete dei soggetti erogatori di beni e servizi").

Sono beneficiari gli studenti per i quali può essere finanziato l'accesso ai servizi di natura sociale, scolastica e formativa, attraverso lo strumento dei voucher per il diritto allo studio. Ad essi verranno erogati titoli o dispositivi di accesso che non prevedano l'elargizione diretta di denaro.

Per usufruire del voucher a loro assegnato i beneficiari possono rivolgersi a coloro che costituiscono la rete dei soggetti erogatori di beni o servizi.

Il voucher per il diritto allo studio comprende le seguenti tipologie di buono elettronico:

- voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza": è assegnato ai beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale in seguito ad uno specifico bando pubblico, per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
- voucher per il diritto allo studio "libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti": è assegnato ai

beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale in seguito ad uno specifico bando pubblico, per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e delle dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, per le spese relative alle attività integrative offerte dalle scuole e comprese nei piani dell'offerta formativa, nonché per le spese di trasporto per il percorso casa - scuola.

In relazione ai beni e ai servizi indicati dalla Regione Piemonte, il network del servizio è costituito:

- a) con riferimento al voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza", esclusivamente da scuole paritarie comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione;
- b) con riferimento al voucher per il diritto allo studio "libri, POF, trasporti" da:
 - esercizi commerciali, cartolerie e punti vendita specializzati per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione;
 - gestori dei trasporti pubblici, rivendite di titoli di trasporto pubblico, Comuni per l'acquisto di titoli di trasporto pubblico;
 - agenzie formative per l'acquisto di materiale didattico;
 - scuole comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione per le spese connesse alle attività integrative comprese nei piani dell'offerta formativa.

Tale elenco potrà essere ampliato dalla struttura regionale competente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche di istruzione.

Il voucher per il diritto allo studio:

- a. è attribuito a persone fisiche (Legittimati), identificate mediante codice fiscale individuate con specifici provvedimenti dirigenziali in esito a bandi regionali;
- b. può essere utilizzato in tutto o in parte e non è convertibile, neppure per le somme non utilizzate, in denaro, né cedibile, né commercializzabile;
- c. dà diritto ai Legittimati all'utilizzo del vantaggio economico loro attribuito per l'acquisto dei beni e dei servizi indicati dalla Regione Piemonte;
- d. non potrà in nessun caso dar diritto a ricevere somme di denaro o beni e servizi diversi da quelli autorizzati dalla Regione Piemonte;
- e. non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai Legittimati;
- f. dà diritto alla Regione Piemonte di essere manlevata da qualsiasi pretesa che i soggetti convenzionati appartenenti al network possano avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore degli importi utilizzati.

Il servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher per il diritto allo studio consiste pertanto nelle seguenti attività:

- produzione e distribuzione di strumenti informativi destinati ai beneficiari e ai soggetti appartenenti al network del Servizio;
- comunicazione alle famiglie dei beneficiari della disponibilità dei titoli di legittimazione elettronici, via posta elettronica o attraverso l'utilizzo di strumenti analoghi/equivalenti;
- attivazione di un servizio di *call center* a supporto della struttura regionale competente, che dovrà rispondere alle richieste degli utenti in merito all'utilizzo e al funzionamento dei voucher e dei PIN e, inizialmente, anche in merito alla loro posizione in graduatoria, filtrando le richieste che dovranno invece essere rinviate agli uffici regionali. Il servizio dovrà essere gestito da almeno 3 operatori nei primi 60 giorni (rispetto ai quali si ritiene che ci siano maggiori richieste); nel corso dell'esecuzione del

contratto, il servizio dovrà essere mantenuto attivo, anche con un numero di operatori inferiore o variabile purché in grado di rispondere a tutte le domande. Il servizio dovrà essere gestito tramite un numero messo a disposizione dall'Appaltatore, creando un sistema di gestione per consentire agli utenti di restare in attesa o di essere richiamati senza dover rimanere in attesa; dovrà inoltre essere attivato un indirizzo e-mail a cui gli utenti possono inviare le proprie domande, alle quali l'Appaltatore dovrà rispondere tempestivamente (entro 5 giorni lavorativi);

- acquisizione, dalla struttura regionale competente, e gestione del *database* riferito ai beneficiari diretti dei voucher;
- predisposizione e gestione del *database* relativo ai beneficiari e ai soggetti affiliati alla rete, al fine di consentire la gestione dei pagamenti e il monitoraggio degli accessi;
- produzione, personalizzazione e trasmissione dei titoli di legittimazione in formato esclusivamente elettronico ai beneficiari;
- dematerializzazione dei titoli mediante l'utilizzo da parte dei beneficiari della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- realizzazione di una o più piattaforme informatiche per la spendibilità dei voucher;
- gestione documentale, amministrativa e contabile della rete dei soggetti erogatori convenzionati;
- attività di supporto costante (anche a distanza) e di risposta tempestiva alle richieste formulate dalla struttura regionale competente, anche per far fronte ad eventuali chiarimenti di carattere particolare che devono essere risolti in tempi brevi;
- elaborazione, produzione e distribuzione dei dati di rendicontazione attraverso un dettagliato sistema di reporting concordato con i referenti regionali competenti.

Per la gestione del presente servizio l'Appaltatore dovrà quindi dotarsi di un **sistema informativo**, avente le seguenti caratteristiche e funzionalità.

Il sistema informativo dovrà consentire di gestire i seguenti flussi informativi e le relative attività:

a. Flusso verso il gestore:

- acquisizione degli elenchi dei beneficiari;
- controllo della congruità dei dati e sistema di *alert* (ad esempio: verifica del tetto di spesa, verifica dell'importo del voucher secondo i parametri regionali);
- validazione;
- possibilità di verifica in tempo reale delle informazioni acquisite da parte della Regione;
- invio di messaggistica con e-mail e con SMS verificabile, preventivamente, dalla Regione;

b. Flusso verso la Regione:

- invio con periodicità quindicinale dei dati di spesa contenenti almeno i dati dei beneficiari, dei soggetti convenzionati, la spesa voucher effettuata e il residuo.

Con il sistema informativo dovrà essere realizzato un monitoraggio attraverso procedure WEB, che consentano:

- la disponibilità dei dati in tempo reale: di spesa, dei beneficiari, dei soggetti convenzionati sia di dettaglio che aggregati, con possibilità di scelta del periodo da monitorare, oltre alle interrogazioni per soggetto beneficiario, soggetto convenzionato, tipologia di voucher. Gli export ottenuti dalla

query dovranno essere realizzati nel formato che verrà concordato. Ogni tipologia di voucher deve essere accessibile dalla stessa utenza regionale e dalla stessa interfaccia;

- l'archiviazione e la consultazione dei documenti di spesa emessi.

Infine, il sistema informativo dovrà permettere di realizzare una reportistica periodica, da allegare alla rendicontazione tecnica ed economica da presentare alla Committente.

I formati dei file saranno concordati in fase di avvio del servizio.

Articolo 7 – Funzionamento del servizio e modalità di esecuzione dell'incarico

7.1. - Facoltà e obblighi della Regione Piemonte

Il servizio è svolto in stretta collaborazione con i referenti regionali competenti e secondo le indicazioni da questi fornite nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dal Contratto.

La Regione Piemonte emette due distinti bandi pubblici per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio, uno per i voucher relativi a "iscrizione e frequenza" e l'altro per quelli relativi a "libri, POF, trasporti" per ciascuno degli anni scolastici considerati. A seguito dell'approvazione delle graduatorie che ne conseguono, la struttura regionale competente fornisce all'Appaltatore l'elenco dei soggetti Legittimati per ciascuna tipologia di voucher.

I Legittimati acquisiscono il diritto di utilizzare i voucher a decorrere dalla data di messa in disponibilità del voucher stesso e fino al termine di scadenza dello stesso, che verrà indicato dalla Regione Piemonte con propri provvedimenti.

7.2. - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore inizialmente dovrà promuovere un'azione di comunicazione sia nei confronti dei soggetti erogatori di beni e di servizi acquistabili mediante il voucher, al fine di stipulare convenzioni e ampliare la rete, sia presso le Scuole per informare dell'esistenza di tale servizio.

L'Appaltatore dovrà:

- garantire ed organizzare il servizio, anche tramite la rete dei soggetti convenzionati facenti parte del network, a favore dei Legittimati;
- assicurare il rimborso ai soggetti del network degli importi relativi ai beni e ai servizi che sono stati acquistati mediante il voucher per il diritto allo studio. Il rimborso dovrà avvenire nei seguenti termini, decorrenti dalla data di validazione della nota di debito da parte degli affiliati alla rete e conseguente contabilizzazione:
 - a) tre giorni di calendario per le scuole paritarie per i voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza";
 - b) sette giorni di calendario per rivendite di abbonamenti per il trasporto;
 - c) quindici giorni di calendario per le scuole statali, i Comuni, gli altri enti pubblici e le scuole paritarie limitatamente ai voucher "libri, POF, trasporti";
 - d) trenta giorni di calendario per i restanti soggetti del network;
- implementare costantemente il network dei soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher per il diritto allo studio e, su richiesta della Regione Piemonte o dei Legittimati, provvedere al convenzionamento in tempi congrui;

- dotare, i soggetti del network, se questi lo consentono, di una vetrofania che permette ai Legittimati di identificare con maggior facilità gli esercenti presso i quali spendere i voucher;
- non richiedere ai soggetti della rete, in sede di convenzionamento o successivamente, il pagamento di commissioni o importi di qualunque tipo in relazione al servizio o alcun tipo di costo o servizio aggiuntivo;
- informare i soggetti del network sulle modalità di svolgimento del servizio, in particolare vincolando e monitorando la finalizzazione della spesa ai beni e ai servizi indicati dalla Regione Piemonte;
- acquisire, verificare e aggiornare il database dei Legittimati/beneficiari, su indicazione della struttura regionale competente;
- predisporre la reportistica e la trasmissione dei dati relativi ai beneficiari diretti e indiretti, ivi compresa la rete degli esercizi commerciali convenzionati (a cadenza trimestrale, per tutta la durata del Contratto);
- produrre e personalizzare i titoli, secondo quanto specificato nelle caratteristiche tecniche, e provvedere all'emissione dei relativi documenti contabili;
- predisporre i dati di produzione e di trasmissione dei titoli elettronici ai beneficiari, entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione;
- acquisire, verificare e aggiornare il database dei soggetti del network, su indicazione della struttura regionale competente;
- inviare le comunicazioni alle famiglie beneficiarie, entro 48 ore dalla trasmissione dei titoli;
- rendicontare quindicinalmente a data fissa i voucher per il diritto allo studio transati nel periodo, distinti per tipologia, definendo l'importo delle transazioni ai fini dell'emissione delle note di debito a carico della Regione Piemonte e dei conseguenti rimborsi alla rete e delle fatture relative al corrispettivo dell'Appaltatore;
- garantire le somme trasferite dalla Regione Piemonte attraverso idonea fidejussione bancaria o polizza fideiussoria predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1610 del 21/12/2018 e sue successive modifiche e integrazioni, come indicato all'art. 26 del presente capitolato;
- garantire l'implementazione e la manutenzione del sistema informatico necessario per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei voucher per il diritto allo studio;
- garantire, ai referenti regionali, l'accesso ai dati relativi alla contabilizzazione dei beneficiari e dei soggetti appartenenti al network del Servizio, in tempo reale e tramite procedura informatica;
- fornire la rendicontazione nonché la reportistica periodica relativa al servizio, eventualmente consentendo l'accesso ad un portale web, secondo le specifiche concordate con la Committente;
- consentire l'espletamento dei controlli previsti da parte della struttura regionale competente, o dei soggetti da essa incaricati, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio e attuare in tempi congrui le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

È fatto divieto all'appaltatore di richiedere, a qualunque titolo, ai soggetti del network, presso i quali sono utilizzati i voucher, il pagamento di importi connessi al servizio.

7.3. - Controlli a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna a garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio.

A tal fine, per ciascuna annualità di vigenza contrattuale, dovrà effettuare controlli su almeno il 10% delle transazioni effettuate, per accertare:

- O il rispetto delle regole di erogazione e delle procedure di controllo da parte dei soggetti del network;
- O l'utilizzo dei voucher esclusivamente presso gli esercenti autorizzati appartenenti al network del Servizio;
- O la compatibilità dei beni e dei servizi acquistati dai beneficiari, rispetto alle finalità per cui i voucher sono stati emessi.

Qualora dalle operazioni di riscontro l'Appaltatore rilevi inadempienze da parte dei soggetti del network, oppure violazioni da parte dei Legittimati, provvede a darne immediata comunicazione alla struttura regionale competente che valuterà le azioni conseguenti.

Oltre a tale controllo, l'Appaltatore dovrà predisporre flussi documentali trimestrali che attestino la verifica sulle modalità di attuazione del servizio, la sua qualità e l'utilizzo dei titoli sul territorio.

7.4. – Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito della gestione del presente appalto (rapporti, relazioni, ecc.) resteranno di proprietà esclusiva della Regione Piemonte e pertanto l'Appaltatore non potrà utilizzarli per altri scopi. La Regione Piemonte potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'Appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

7.5. - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione Piemonte, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Regione Piemonte un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le predette violazioni nei confronti della Regione Piemonte, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 27 del presente capitolato recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 8 – Caratteristiche tecniche dei titoli e dei soggetti del network

8.1. - Le caratteristiche dei voucher per il diritto allo studio

I titoli di legittimazione devono essere esclusivamente di natura elettronica e devono possedere le seguenti caratteristiche essenziali e tecniche.

Caratteristiche essenziali:

- o devono avere una specifica finalità, cioè necessari per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza oppure per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti;
- o impossibilità di conversione in denaro;
- o il loro utilizzo deve poter essere costantemente oggetto di monitoraggio.

Caratteristiche tecniche:

- o devono possedere codici di controllo per la loro identificazione e per consentire la tracciabilità del circuito;
- o devono indicare il periodo di fruibilità e la data di scadenza (che verrà stabilita dalla Regione Piemonte);
- o devono indicare la valorizzazione del titolo.

8.2. - Caratteristiche della rete dei soggetti presso cui è possibile utilizzare i voucher

La rete, che l'Appaltatore deve avere a disposizione/costruire attraverso le convenzioni, deve essere composta da diverse tipologie di soggetti erogatori, a seconda della finalità per cui i voucher sono stati emessi e possono essere spesi, includendo prioritariamente i seguenti soggetti:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- agenzie formative accreditate;
- esercizi commerciali della grande distribuzione;
- cartolerie, librerie e cartolibrerie;
- negozi di informatica;
- negozi di sussidi didattici, musicali, multimediali, o di altre dotazioni tecnologiche per l'apprendimento;
- vettori di trasporto.

Tale elenco potrà essere ampliato su richiesta dalla Committente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche regionali dell'istruzione e della formazione professionale.

La costituzione, implementazione e gestione della rete dei soggetti convenzionati deve garantire una copertura capillare sul territorio regionale, tenendo in considerazione il numero degli esercenti convenzionati e le finalità per cui i voucher possono essere spesi.

L'Appaltatore deve garantire:

entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del servizio:

- un numero di enti/esercizi commerciali convenzionati pari ad almeno 1.000 unità, dislocati su tutto il territorio regionale;
- il convenzionamento con almeno un vettore di trasporto in ciascuna provincia piemontese (tale condizione deve essere mantenuta per tutta la durata del Contratto);

entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del servizio:

- un numero di enti/esercizi commerciali convenzionati pari complessivamente ad almeno 1.500 unità (tale condizione minima deve essere poi mantenuta per tutta la durata del Contratto).

La Regione Piemonte si riserva di chiedere all'Appaltatore il convenzionamento di enti/esercizi significativi il cui coinvolgimento può facilitare l'utilizzo dei voucher.

Articolo 9 – Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto sull'intero territorio regionale. Infatti, i destinatari dei voucher per il diritto allo studio "iscrizione e frequenza" e "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti" sono gli studenti residenti in Piemonte, iscritti e frequentanti percorsi di istruzione a gestione ordinaria presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, primarie o secondarie, nonché gli studenti frequentanti i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (leFP).

Articolo 10 – Durata del servizio

Il servizio, riguardante i voucher per il diritto allo studio relativi agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, avrà decorrenza dalla sottoscrizione del Contratto, fino al 31/08/2024.

La Regione Piemonte potrà richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio in pendenza di formale sottoscrizione del Contratto, in applicazione dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di consentirne l'avvio indicativamente entro la fine del mese di giugno 2021.

L'Appaltatore dovrà garantire, in ogni caso, la prosecuzione del servizio sino alla chiusura delle attività di rendicontazione relative all'ultimo anno scolastico di vigenza dell'appalto (anno scolastico 2023/2024). In caso di differimento del termine di conclusione del Contratto, le condizioni economiche rimarranno invariate.

È inoltre prevista la possibilità di attivare la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un massimo di 24 mesi, cioè per ulteriori due anni scolastici e per un importo massimo di € 680.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 149.600,00, per complessivi € 829.600,00 IVA compresa, come indicato al successivo articolo 12.

La Regione Piemonte si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di attivare l'opzione di proroga del contratto per 12 mesi, per consentire l'individuazione di un nuovo contraente, assicurando così la gestione di un intero anno scolastico da parte di un unico soggetto gestore esterno. Date le caratteristiche del servizio risulta, infatti, non efficiente ed efficace suddividere un anno scolastico in due periodi, con servizi gestiti da operatori economici diversi. Per la proroga l'aggiudicatario del contratto iniziale sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo massimo di € 340.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 74.800,00, per complessivi € 414.800,00 IVA compresa.

Articolo 11 - Importo massimo stimato per il servizio

La spesa massima prevista per l'acquisizione del servizio di durata triennale è di € 1.020.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 224.400,00, per complessivi € 1.244.400,00 IVA compresa.

L'importo del contratto, che verrà sottoscritto in esito alla presente procedura, sarà dato dall'applicazione della percentuale di commissione oggetto di aggiudicazione all'importo stimato dei voucher per il triennio (51 milioni di euro).

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Importo del contratto} & & & & & & \text{Importo stimato} \\ \text{(al netto di IVA)} & = & \% \text{ di commissione oggetto di} & \times & & & \text{dei voucher per il} \end{array}$$

aggiudicazione

triennio
51 milioni di euro

L'importo effettivo che verrà riconosciuto all'Appaltatore sarà dato dall'applicazione della percentuale di commissione oggetto di aggiudicazione all'importo dei voucher effettivamente transati. Per entrambe le tipologie di voucher verrà applicata la percentuale di commissione offerta dall'Appaltatore.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Importo che verrà} & & & & \text{Importo dei} \\ \text{riconosciuto} & & & & \text{voucher} \\ \text{all'Appaltatore} & = & \% \text{ di commissione oggetto di} & \times & \text{effettivamente} \\ \text{(al netto di IVA)} & & \text{aggiudicazione} & & \text{transati nel} \\ & & & & \text{triennio} \end{array}$$

Tale importo potrà essere decurtato a seguito dell'applicazione delle penali previste all'art. 26 del presente capitolato.

L'importo stimato dei voucher per il triennio potrà subire un incremento o una diminuzione del 20%, di conseguenza la Regione Piemonte si riserva di modificare il Contratto in corso di esecuzione, senza attivare una nuova procedura di gara. Qualora si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a), e comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, si procederà alla modifica del Contratto in corso di esecuzione e l'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo fino a ulteriori € 204.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 44.880,00, per complessivi € 248.880,00 IVA compresa.

All'Appaltatore verrà comunque riconosciuto solo l'importo derivante dall'applicazione della commissione offerta e aggiudicata sull'importo dei voucher effettivamente transati.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di attivare entro il triennio successivo alla stipulazione del Contratto dell'appalto iniziale, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per acquisire nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale per ulteriori due anni scolastici, per un importo massimo di € 680.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 149.600,00, per complessivi € 829.600,00 IVA compresa, per una durata di 24 mesi, a condizione che le caratteristiche tecniche e professionali possano essere pienamente rispondenti alle esigenze manifestate dalla stazione appaltante.

La Regione Piemonte si riserva, altresì, la facoltà di attivare l'opzione di proroga del contratto per 12 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per consentire l'individuazione di un nuovo contraente, assicurando così la gestione di un intero anno scolastico da parte di un unico soggetto gestore esterno. Date le caratteristiche del servizio risulta, infatti, non efficiente ed efficace suddividere lo stesso anno scolastico in due periodi, con servizi gestiti da operatori economici diversi. Per la proroga l'aggiudicatario del contratto iniziale sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto iniziale o più favorevoli per la stazione appaltante, per un importo massimo di € 340.000,00 oltre ad IVA al 22% per € 74.800,00, per complessivi € 414.800,00 IVA compresa, per una durata massima di 12 mesi.

Qualora nel corso della durata del Contratto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali o parti di esse, per servizi comparabili, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi.

In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14.08.2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nel Contratto per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, per servizi comparabili a quelli del presente capitolato, successivamente alla stipula del Contratto e migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato.

Articolo 12 – Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara e di seguito indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

12.1. - Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel *“Patto di integrità degli appalti pubblici regionali”* della Regione Piemonte costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012.

12.2. - Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara e di seguito elencati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il sistema *“AVCpass”* in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016².

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, risultano inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

12.2.1. - Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

² Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, e 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, presenta una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, consorzio, GEIE, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- o ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, dal consorzio e dalle imprese consorziate/consorziande indicate come esecutrici e dagli operatori economici appartenenti al GEIE;
- o ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

12.2.2. - Requisiti di capacità economica e finanziaria

Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi di un fatturato globale complessivamente non inferiore a € 1.500.000,00 al netto di IVA.

Tale requisito è richiesto per garantire che i partecipanti possiedano un adeguato volume d'affari, così da poter assicurare una solidità economica, finanziaria e strutturale generale a tutela della corretta esecuzione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, consorzio, GEIE, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fatto salvo che l'operatore economico mandatario deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per i consorzi, il requisito indicato deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno rapportati al periodo di attività.

12.2.3. - Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione nel triennio 2017-2018-2019 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo complessivamente non inferiore a € 500.000,00 al netto di IVA.

Per servizi analoghi a quelli oggetto della gara si intendono i servizi di gestione di titoli sostitutivi dei servizi di mensa o di titoli per l'accesso all'acquisto di beni e servizi di natura sociale, culturale e professionale.

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, consorzio, GEIE, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fatto salvo che l'operatore economico mandatario deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Disponibilità di un gruppo di lavoro composto da:

- un coordinatore responsabile, referente per gli aspetti più generali di esecuzione del servizio; il coordinatore responsabile deve essere in possesso di laurea, magistrale o secondo il vecchio ordinamento, e deve aver maturato esperienze specifiche per almeno 10 anni nella gestione di progetti complessi;
- almeno un referente territoriale che gestisca i rapporti con i soggetti appartenenti al network e fornisca il necessario supporto tecnico- specialistico. Il referente territoriale deve essere in possesso di laurea, magistrale o secondo il vecchio ordinamento, e deve aver maturato esperienze specifiche per almeno 5 anni:
 - o nella partecipazione a progetti di natura sociale e/o formativa;
 - o nella creazione, implementazione e produzione di reportistica legata ai servizi alla persona.

L'Appaltatore potrà individuare in sede di offerta più referenti territoriali aventi le caratteristiche minime sopra indicate e/o ulteriori esperti come figure aggiuntive.

12.3. - Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per ulteriori specifiche relative all'avvalimento si rinvia al disciplinare di gara.

Articolo 13 – Gruppo di lavoro

L'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del Contratto il coinvolgimento del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta.

Il tipo di organizzazione che l'Appaltatore adotterà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, deve garantire un alto grado di sinergia delle risorse impiegate al fine di realizzare risultati adeguati agli obiettivi posti.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore debba sostituire le risorse del gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla Committente, garantendo il medesimo livello di esperienza e un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Articolo 14 – Cessione e Subappalto

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel Contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

In coerenza con i criteri generali definiti dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019, il subappalto è ammesso nei limiti del 20% dell'importo contrattuale per le seguenti motivazioni:

- la natura della prestazione non è compatibile con una parcellizzazione dell'appalto; solo alcune tipologie di attività come ad esempio quella relative al *call center* (cfr. art. 6) sono idonee ad una gestione separata, le restanti richiedono unicità di gestione e celerità nell'esecuzione, che possono essere compromesse dalla presenza di quote rilevanti dell'appalto realizzate da subappaltatori;
- la tipologia di servizio vede la presenza di un numero limitato di operatori economici sul mercato.

Si ritiene che la limitazione della possibilità di affidare parte del servizio in subappalto risponda alle esigenze dell'amministrazione e trovi, inoltre, fondamento nella necessità di porre particolare attenzione alla circolazione delle informazioni relative all'appalto e ad una gestione efficiente ed efficace di un servizio di rilevante interesse per la collettività.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare e la relativa quota percentuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, che si applica per quanto compatibile con la *Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE*, così come indicato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Regione Piemonte di quanto subappaltato. La Regione Piemonte provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente all'Appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Articolo 15 – Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere composta da una relazione tecnica in italiano di massimo 50 pagine (50 facciate), copertina, indice e tabella di cui all'art. 16 esclusi, con caratteri con dimensione minima 12 e interlinea 1,5.

A garanzia della *par condicio*, le relazioni che presenteranno un numero di pagine superiore ai limiti sopra indicati, saranno valutate esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti; pertanto, le maggiori pagine non saranno prese in considerazione.

La relazione dovrà indicare espressamente le parti dell'offerta tecnica contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di

accesso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la specificazione che la valutazione finale sulla segretezza e/o riservatezza è demandata alla stazione appaltante. L'operatore economico concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o segretata l'intera relazione.

La relazione deve descrivere le modalità di svolgimento del servizio e definire compiutamente ciascuno dei seguenti punti:

A. Progettazione e realizzazione del servizio

- A.1. le procedure e gli strumenti con cui l'Appaltatore intende dare attuazione al servizio oggetto dell'appalto, ivi compreso il sistema informatico e gli altri supporti che l'Appaltatore intende adottare per la realizzazione del servizio, in particolare per la gestione dei *database* relativi ai beneficiari e ai soggetti del network; per la gestione documentale, amministrativa e contabile, nonché per l'attività di rendicontazione dei dati;
- A.2. le modalità di produzione, personalizzazione e trasmissione dei titoli di legittimazione elettronica ai beneficiari;
- A.3. il cronoprogramma di realizzazione delle attività previste;
- A.4. le soluzioni proposte per lo svolgimento dell'attività informativa e di promozione nei confronti dei beneficiari e dei soggetti del network, necessarie per vincolare e monitorare la finalizzazione della spesa ai beni e ai servizi indicati dalla Regione Piemonte;
- A.5. le modalità e le tempistiche con cui l'Appaltatore intende realizzare l'attività di supporto costante alla struttura regionale competente;
- A.6. gli strumenti proposti per verificare e controllare le attività, secondo quanto stabilito all'art. 7.3;
- A.7. le modalità con cui verrà effettuato il rimborso ai soggetti del network degli importi relativi a beni e servizi che sono stati acquistati mediante voucher per il diritto allo studio;
- A.8. l'eventuale possibilità per l'Appaltatore di ridurre i giorni indicati all'art. 7.2. per effettuare il rimborso ai soggetti del network (verrà attribuito 1 punto per ogni giorno in meno). Si precisa che l'operatore economico partecipante potrà decidere di ridurre i termini di rimborso, a scelta, di un giorno o di più giorni e rispetto ad una o più categorie indicate all'art. 7.2.;
- A.9. le modalità e gli strumenti con cui l'Appaltatore si impegna a convenzionare nuovi soggetti che dovranno costituire la rete degli esercizi commerciali esistenti sul territorio regionale durante tutta la durata contrattuale.

B. Gruppo di lavoro

- B.1. l'indicazione della figura del coordinatore responsabile e di uno o più referenti territoriali e di eventuali figure aggiuntive che l'Appaltatore intende mettere a disposizione per la realizzazione del servizio.

Tramite la tabella di cui all'art. 16, per il Coordinatore Responsabile e per i referenti territoriali devono essere evidenziate le esperienze maturate in rapporto ai requisiti indicati all'art. 12.2.3., per le eventuali figure aggiuntive devono essere evidenziate le esperienze qualificanti rispetto al ruolo e ai compiti assegnati nell'esecuzione del servizio.

Al fine di dimostrare la veridicità di quanto indicato nella tabella allegata alla relazione tecnica, la Committente si riserva di chiedere, in fase successiva alla presentazione delle offerte, i *curriculum vitae* dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritti dagli interessati e corredati da un documento di identità dei firmatari.

C. Servizi innovativi e aggiuntivi

- C.1. ulteriori servizi che l'Appaltatore propone di realizzare, senza oneri aggiuntivi per la Committente, per migliorare la gestione tecnica e amministrativa del servizio, a favore della Regione Piemonte, degli enti e degli esercenti coinvolti e delle famiglie beneficiarie, al fine di rispondere meglio agli obiettivi che devono essere realizzati tramite i voucher per il diritto allo studio.

Articolo 16 - Tabella per la descrizione del Gruppo di lavoro proposto

Per la descrizione dei componenti del gruppo di lavoro deve essere compilata la tabella seguente.

Ruoli previsti	Nome e cognome	Breve descrizione del profilo e anni di anzianità lavorativa e specifica in rapporto ai requisiti previsti dal capitolato	Oggetto e descrizione dell'esperienza professionale	Data inizio - data fine	Durata singola esperienza (anni e mesi)	Committente /Datore di lavoro
Coordinatore Responsabile						
Referente territoriale n.						
Referente territoriale n.						
.....						

Articolo 17 – Offerta economica

Nell'offerta economica il Concorrente dovrà indicare la percentuale di commissione offerta, tenendo conto che la percentuale a base di gara è il 2% e che:

- non sono ammesse offerte pari a zero;
- non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta (offerte in aumento),
- non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime (con alternative),

pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, non saranno considerate ammissibili spiegazioni riguardanti introiti che l'appaltatore percepisce o che prevede di percepire per la vendita di servizi aggiuntivi o per prestazioni di altra natura, collegati o meno al servizio

oggetto del presente appalto, svolti a favore dei soggetti facenti parte del network presso cui è possibile utilizzare i voucher per il diritto allo studio. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Articolo 18 – Criteri di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (P_t)	80
Offerta economica (P_e)	20
TOTALE (P_{tot})	100

Sarà aggiudicatario della procedura di gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

dove:

P_{tot} = Punteggio totale

P_t = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

P_e = Punteggio attribuito all'offerta economica (percentuale di commissione offerta).

Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica.

18.1. - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e metodo di attribuzione dei punteggi

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi identificati con la lettera D sono quelli “**discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; mentre quelli identificati con la lettera T sono quelli “**tabellari**”, vale a dire i punteggi predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB – CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D. max	PUNTI T max
A	Progettazione e realizzazione del servizio	65	A.1. Adeguatezza delle procedure e degli strumenti con cui l'Appaltatore intende dare attuazione al servizio e in particolare del sistema informatico e degli altri supporti necessari per la gestione dei database relativi ai beneficiari e ai soggetti del network; per la gestione documentale, amministrativa e contabile e per la	14	

			rendicontazione dei dati		
			A.2. Adeguatezza delle modalità per la produzione, la personalizzazione e la trasmissione dei buoni elettronici ai beneficiari	8	
			A.3. Coerenza del cronoprogramma di realizzazione proposto in rapporto alle esigenze espresse dal capitolato	4	
			A.4. Appropriatezza delle soluzioni proposte per lo svolgimento dell'attività informativa e di promozione nei confronti dei beneficiari e dei soggetti del network	7	
			A.5. Efficienza delle modalità e tempestività delle risposte con cui si intende realizzare l'attività di supporto costante alla struttura regionale competente	7	
			A.6. Appropriatezza degli strumenti di verifica e controllo	8	
			A.7. Adeguatezza delle modalità proposte per il rimborso ai soggetti del network degli importi spesi dai soggetti beneficiari	7	
			A.8. Eventuale riduzione di giorni indicati all'art. 7.2 per effettuare il rimborso ai soggetti del network (1 punto per ogni giorno in meno)		5
			A.9. Efficienza delle modalità e degli strumenti con cui l'Appaltatore si impegna a convenzionare nuovi soggetti che costituiranno la rete degli esercizi commerciali sul territorio regionale	5	
			TOTALE A. Progettazione e realizzazione del servizio		
B	Gruppo di Lavoro proposto	8	B.1 Qualità delle risorse assegnate, con riferimento alle esperienze professionali che hanno consentito di acquisire specifiche competenze nell'ambito di progetti analoghi, in particolare nella creazione, implementazione e produzione di reportistica legata ai servizi alla persona e/o nella gestione di strumenti informativi e di processi legati alla realizzazione di servizi basati su dispositivi analoghi	8	
			TOTALE B. Gruppo di Lavoro proposto		
C	Servizi innovativi e aggiuntivi	7	C.1 Proposte di migliorie tecniche, amministrative e gestionali che l'Appaltatore si impegna a realizzare in favore della Regione, degli enti e degli esercenti coinvolti, delle famiglie beneficiarie per rispondere meglio agli obiettivi che devono essere realizzati tramite i voucher per il diritto allo studio, senza oneri aggiuntivi per la Committente	7	
			TOTALE C. Servizi innovativi e aggiuntivi		
TOTALE				75	5
TOTALE OFFERTA TECNICA				80	

Per ciascuno dei sub-criteri di valutazione a cui deve essere assegnato un punteggio discrezionale (D), la commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno, sulla base dei cinque gradi di giudizio sotto riportati.

GRADI DI GIUDIZIO	COEFFICIENTI V(a)i
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,5
Scarso	0,25
Assente	0

Attraverso l'applicazione della formula sotto indicata si giungerà all'individuazione del punteggio di valutazione relativo a ciascun sub-criterio (i coefficienti definitivi assegnati a ogni sub-criterio V(a)i vengono moltiplicati per i relativi punteggi massimi):

$$P(a)i = W_i * V(a)i$$

dove:

W_i = punteggio massimo per il sub-criterio considerato;

V(a)i = coefficiente definitivo assegnato al sub-criterio considerato;

P(a)i = punteggio assegnato al sub-criterio considerato.

Si procederà all'arrotondamento matematico del punteggio conseguito da ciascun sub-criterio a due decimali.

Per il sub-criterio A.8, è assegnato 1 punto per ogni giorno in meno offerto per effettuare il rimborso ai soggetti del network, rispetto a quanto indicato all'art. 7.2, per la singola categoria di soggetti ivi indicati. Ad esempio, se l'offerente propone di ridurre di un giorno per una categoria conseguirà un punto, se decide di ridurre di due giorni per una categoria o di un giorno per una categoria di soggetti e un giorno per un'altra conseguirà in entrambi i casi 2 punti. Il punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio A.8 è comunque di 5 punti.

La somma dei punteggi conseguiti da ciascun sub-criterio dell'offerta tecnica considerata determinerà il punteggio totale ad essa assegnato.

Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 50 (soglia di sbarramento) saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.

18.2. - Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Considerando che non è possibile stabilire precisamente il volume dei voucher che verrà transato nel corso degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e che pertanto non è possibile definire precisamente il corrispettivo che spetterà all'Appaltatore per la realizzazione del presente servizio, si richiede agli operatori economici concorrenti di indicare, in sede di offerta economica, la percentuale che

intendono offrire per la commissione, considerando che la percentuale di commissione a base di gara è pari al 2 %.

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio calcolato tramite la formula seguente:

$$P_e = (P_{min}/P_a) * 20 \text{ punti}$$

dove:

P_e = punteggio attribuito all'offerta economica
 P_{min} = percentuale più bassa offerta;
 P_a = percentuale offerta dal concorrente i-esimo.

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.

A conclusione della valutazione verrà redatta la graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per quella tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali sia per l'offerta tecnica sia per quella economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno agli operatori economici concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Espletati i controlli previsti circa il possesso dei prescritti requisiti si procederà con l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre la Regione Piemonte sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del Contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.

Nel caso in cui pervenga alla stazione appaltante una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta e conveniente e idonea in relazione all'oggetto del Contratto.

In applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione laddove nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto.

Articolo 19 - Obblighi dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore garantisce la corretta e regolare esecuzione di tutte le prestazioni, nel rispetto:

- di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di igiene e di sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendosi a proprio carico tutti i relativi oneri e impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di dette norme;
- nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'Offerta Tecnica risultata aggiudicataria.

L'Appaltatore si obbliga:

- a provvedere al pagamento dei soggetti convenzionati appartenenti al network nei termini previsti all'articolo 7.2., salvo la proposta tecnica risulti migliorativa. A tal fine l'Appaltatore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento, in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento;
- a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a coordinarsi con la struttura regionale competente in merito ad ogni attività di comunicazione esterna relativa ai voucher per il diritto allo studio;
- a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché idonei a consentire alla Regione Piemonte di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa e del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione Piemonte di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e che sono stati offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Piemonte, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal Patto d'Integrità degli appalti pubblici regionali, approvato con D.G.R. n. 13-3370 del 30.05.2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, per quanto applicabile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del Contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 20 – Modalità di pagamento

20.1. Rimborso dei voucher transati nel periodo

L'Appaltatore rendiconta quindicinalmente e a data fissa i voucher transati nel periodo, distinti per tipologia, definendo l'importo delle transazioni ai fini dell'emissione delle note di debito a carico della Regione Piemonte e dei conseguenti rimborsi alla rete.

La Regione Piemonte erogherà all'Appaltatore le somme da trasferire alla rete con pagamenti quindicinali posticipati sulla base delle rendicontazioni presentate dall'Appaltatore al giorno 15 e all'ultimo giorno del mese, in riferimento alle transazioni realizzate nei quindici giorni precedenti e rendicontate per le due tipologie di voucher per il diritto allo studio. Le somme saranno rimborsate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

20.2. Pagamento del corrispettivo all'Appaltatore

L'importo dovuto all'Appaltatore verrà così corrisposto:

- fino al 90% dell'importo massimo contrattuale, sulla base di stati di avanzamento quadrimestrali, definiti considerando le rendicontazioni presentate dall'Appaltatore in relazione alle transazioni realizzate per le due tipologie di voucher per il diritto allo studio; l'importo di ciascuna fattura sarà calcolato sulla base dell'importo complessivo dei voucher transati nel periodo di riferimento, a cui verrà applicata la commissione offerta dall'Appaltatore, così come stabilita nel Contratto;
- il restante 10% verrà erogato a saldo a conclusione di tutte le attività previste.

I pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura previa verifica della regolarità del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica.

A decorrere dal 31.05.2015, come disposto dall'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, le Pubbliche Amministrazioni *“non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”*.

La documentazione relativa agli stati di avanzamento del servizio dovrà essere sottoposta al DEC e al RUP, che, accertata la regolare esecuzione del servizio, autorizzeranno l'Appaltatore ad emettere la relativa fattura. Previa acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), la Regione Piemonte in applicazione al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del DEC o del RUP non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo art. 21.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi previsti nel Contratto. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC, da parte della Regione Piemonte, così come previsto all'articolo 27 del presente Capitolato.

L'IVA relativa alla fattura emessa sarà versata dal Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (*split payment*).

Le fatture dovranno indicare obbligatoriamente il codice CUP e CIG di riferimento del Contratto. L'affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tali notificazioni, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 21 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il Contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010 entro sette giorni dall'inizio del loro utilizzo in caso di conti già esistenti, o entro sette giorni dalla loro accensione in caso di accensione di un nuovo conto. Nello stesso termine, devono essere anche indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La Regione non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza i termini di pagamento di intendono sospesi.

È causa di risoluzione del Contratto la presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG e il CUP di riferimento del Contatto.

L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di prevedere, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita

clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.

I trasferimenti ai soggetti del network per il rimborso dell'importo dei voucher transati sono importi fuori campo IVA, in quanto mera movimentazione di carattere finanziario (come evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 febbraio 2011), e, pertanto, per i medesimi non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, tuttavia l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare, nei confronti dei soggetti della rete, strumenti di pagamento tracciabili e ad indicare comunque, al fine di consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG e il CUP di riferimento del Contatto.

Articolo 22 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) i dati personali conferiti dai partecipanti alla procedura verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente bando e al successivo contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del GDPR sopra citato, si informano i rappresentanti legali e gli amministratori dei Soggetti partecipanti alla presente procedura, nonché le persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente appalto, che i dati personali forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dichiarati nella domanda di partecipazione e comunicati alla Direzione Istruzione, formazione e lavoro della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura d'appalto di cui trattasi, svolta in esecuzione del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa in materia di appalti pubblici di servizi.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla procedura d'appalto per la quale vengono comunicati.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di istruire l'offerta presentata dal concorrente e l'impossibilità dell'Appaltatore dell'eventuale aggiudicazione del servizio e dell'eventuale sottoscrizione del conseguente contratto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Istruzione, formazione e lavoro della Regione Piemonte.

Contitolare del trattamento, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, è S.C.R. Piemonte S.p.A. che, congiuntamente alla Giunta Regionale (Titolare del trattamento), determina finalità e mezzi del trattamento. L'ambito di contitolarità attiene ai dati personali che vengono trattati mediante il funzionamento della piattaforma di e-procurement SINTEL, così come indicato nell'*Accordo per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement (SINTEL-NECA)*, approvato con D.D. n. 362 del 2 dicembre 2019.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare e dal Contitolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse alla presente procedura d'appalto.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati alle categorie di destinatari di seguito elencate:

- I. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- II. Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- III. Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Contitolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, tramite sottoscrizione della domanda di partecipazione, dichiara di aver letto e preso visione della presente informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 23 - Trattamento dati da parte dell'Appaltatore

Il Direttore pro tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18.05.2017, della D.G.R. 1-7574 del 28.09.2018 e della D.D. 219 dell'8 marzo 2019, limitatamente alla realizzazione delle finalità del Contratto che verrà sottoscritto nominerà l'Appaltatore aggiudicatario quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile").

In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, l'Appaltatore del servizio, firmando l'Atto di Adesione allegato al contratto che verrà stipulato, si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali unionale, nazionale e regionale e alle istruzioni impartite dal Delegato per iscritto, attraverso il contratto che verrà sottoscritto, e di seguito riportate (art. 28, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2016/679 - RGPD)³.

³ Cfr. lo schema di "ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", di cui all'allegato B della DD n. 219 dell'9 marzo 2019.

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale, a cui il Responsabile esterno è autorizzato ad accedere sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione e consultazione.

Il trattamento dei dati personali potrà riguardare esclusivamente le banche dati messe a disposizione dalla Direzione Istruzione, formazione e lavoro della Regione Piemonte. I dati personali messi a disposizione dal Titolare del trattamento sono i dati anagrafici delle persone destinatarie e beneficiarie ("Legittimati") dei voucher elettronici per il diritto allo studio, identificate dalla Regione Piemonte mediante propri provvedimenti. I soggetti Legittimati sono i soggetti interessati dal trattamento dei dati personali.

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1. adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
2. individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
3. vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
4. assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5. se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;
6. se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
7. comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

1. utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
2. oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3. duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il contratto che verrà sottoscritto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto che verrà sottoscritto, dalle presenti istruzioni e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei, le imprese facenti parte del raggruppamento, conformemente alla disciplina dell'art. 48 del Codice dei Contratti devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto. Ciascun componente del raggruppamento, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, dovrà sottoscrivere l'Atto di adesione, che verrà allegato al contratto.

L'accettazione delle presenti istruzioni avviene tramite sottoscrizione del contratto, di cui il Progetto di servizio è parte integrante e sostanziale.

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza e non divulgazione

L'aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del Contratto. A tal fine il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Tutte le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, devono essere considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'affidatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

L'affidatario del servizio dovrà coordinarsi con la struttura regionale competente in merito ad ogni attività di comunicazione esterna relativa ai voucher per il diritto allo studio.

Articolo 25 – Controlli sull'espletamento del servizio

Prima della stipula del Contratto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominerà un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

Il DEC e la struttura regionale competente si riservano di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto. La Regione Piemonte farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Regione Piemonte.

Su richiesta della Regione Piemonte o dei soggetti da questa incaricati, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del Contratto per inadempimento.

Articolo 26 - Penali

Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal Contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore, la Regione Piemonte si riserva di applicare penali ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, in particolare dei termini di pagamento ai soggetti del network, secondo quanto previsto all'articolo 7.2 o dall'offerta tecnica approvata, se più favorevoli; mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte; mancato rispetto dei tempi previsti in caso di richiesta di assistenza o di risposta ai quesiti inviati; mancato rispetto dei tempi previsti di risposta ai quesiti posti dagli utenti;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione Piemonte;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata, intimando all'Appaltatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'Appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle

conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la realizzazione delle attività di servizio o per l'assistenza richiesta o per la risposta ai quesiti posti (precedente punto a);
- al termine indicato all'Appaltatore dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d)).

Nei casi in cui l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di ordinare ad un altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Regione Piemonte.

Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, la Regione Piemonte potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'Appaltatore al RUP e al DEC via PEC per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 27 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e quanto previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto di appalto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le situazioni di seguito elencate:

- a) applicazione di penali da parte della Regione Piemonte per un importo complessivo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto;
- b) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) mancata messa a disposizione, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, di un numero minimo di enti/esercizi commerciali convenzionati pari a 1.000 unità, dislocati su tutto il territorio regionale;
- d) mancata messa a disposizione, entro 90 giorni dall'avvio del servizio, di un numero complessivo di enti/esercizi commerciali convenzionati pari ad almeno 1.500 unità, dislocati su tutto il territorio regionale;
- e) mancato mantenimento dal novantesimo giorno dall'avvio del servizio e per tutta la durata del Contratto di un numero minimo di enti/esercizi commerciali convenzionati pari a 1.500 unità, dislocati su tutto il territorio regionale;
- f) mancato convenzionamento, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, con almeno un vettore di trasporto in ciascuna provincia piemontese;
- g) mancato mantenimento per tutta la durata del Contratto del convenzionamento con almeno un vettore di trasporto in ciascuna provincia piemontese;

- h) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- i) mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- j) danno all'immagine della Regione Piemonte;
- k) violazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) violazione del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- m) violazione del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015, per quanto compatibile;
- n) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
- o) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività da parte dell'Appaltatore;
- p) interruzione non motivata del servizio per più di 30 giorni;
- q) ripetuta violazione dei termini di pagamento previsti nei confronti dei soggetti del network, fatti salvi i casi di forza maggiore o di circostanza eccezionali concordate con la Regione Piemonte;
- r) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese servizi o loro utilizzo non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Piemonte di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Regione Piemonte ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di aggiudicazione con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del C.C., dalla committente a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

Resta inteso che la Regione Piemonte si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 28 - Recesso e rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà della Regione Piemonte recedere dal Contratto di appalto in qualunque momento, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo PEC che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso. In tal caso la Regione Piemonte

pagherà all'Appaltatore le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi ancora non eseguiti, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

Qualora, nel corso della durata del contratto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione o altra tipologia contrattuale, avente ad oggetto i medesimi servizi o servizi comparabili a quelli di cui alla presente procedura, riportante prezzi inferiori a quelli utilizzati per il Contratto, l'Appaltatore potrà essere invitato ad adeguarsi. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiutasse di adeguare i prezzi previsti dal Contratto stipulato ai parametri migliorativi delle Convenzioni o di altra tipologia contrattuale sopravvenuta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 29 – Stipula del Contratto, garanzia definitiva e garanzia fidejussoria per i voucher

Fanno parte integrante del Contratto, ancorché non allegati:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- d) l'offerta tecnica, economica e la documentazione presentata dal soggetto aggiudicatario.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Prima della sottoscrizione del Contratto, la Regione Piemonte verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali previsti nei confronti dell'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Il mancato riscontro a una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione. La Regione Piemonte procederà quindi all'aggiudicazione del servizio all'operatore economico risultato secondo in graduatoria, procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alle verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

La Regione Piemonte potrà richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio in pendenza di formale sottoscrizione del Contratto in applicazione dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'inizio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.,

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della sottoscrizione del Contratto l'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, da calcolarsi secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia, a favore della Regione Piemonte, è prestata a tutela dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, da parte della Regione Piemonte, della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Regione Piemonte chiederà all'Appaltatore la reintegrazione della stessa.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata secondo le modalità e alle condizioni indicate all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore **dovrà inoltre presentare una garanzia fidejussoria necessaria a garantire, per l'intera durata contrattuale, le risorse da trasferire per il rimborso dei voucher ai soggetti del network**. Tale garanzia deve coprire un importo di euro 5.400.000,00 (cinque milioni e quattrocentomila). Predetta garanzia, predisposta secondo il modello approvato con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1610 del 21.12.2018 e sue successive modifiche e integrazioni, sarà parzialmente svincolata sulla base degli importi erogati e controllati; sarà svincolata totalmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di scadenza fissato per la validità dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2023/2024.

Articolo 30 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi (subappaltatori, subcontraenti, fornitori). L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento,

per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del Contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € 4.000.000,00.

Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'Appaltatore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal Contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese la marca temporale e le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.

Il presente Contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente e al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972. L'imposta è a carico del contraente privato ed è dovuta in misura fissa, pari a € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge).

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo è apposto su una copia cartacea del Contratto stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore regionale Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici. L'imposta di bollo potrà, altresì, essere assolta secondo altre modalità consentite dalla legge.

Il Contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte ma le spese di registrazione sono a carico del contraente privato.

Articolo 32 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Regione Piemonte, in relazione alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 624/A1500A/2020 DEL 27/10/2020**

Prenotazione N°: 2021/2320

Descrizione: ART. 12 L.R. N. 28/2007 - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI UN "SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 12 DELLA L.R. N. 28/2007, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SPESA PREVISTA DI EURO 1.244.400,00 ONERI FISCALI COMPRESI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SUL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022 E

Importo (€): 290.360,00

Cap.: 114828 / 2021 - ACQUISIZIONE SERVIZI PER VOUCHER ASSEGNI DI STUDIO (ART.12, COMMA 1, LETT.B, DELLA L.R. 28/2007)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0407 - Diritto allo studio

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 624/A1500A/2020 DEL 27/10/2020**

Prenotazione N°: 2022/809

Descrizione: ART. 12 L.R. N. 28/2007 - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI UN "SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 12 DELLA L.R. N. 28/2007, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SPESA PREVISTA DI EURO 1.244.400,00 ONERI FISCALI COMPRESI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SUL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022 E

Importo (€): 414.800,00

Cap.: 114828 / 2022 - ACQUISIZIONE SERVIZI PER VOUCHER ASSEGNI DI STUDIO (ART.12, COMMA 1, LETT.B, DELLA L.R. 28/2007)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0407 - Diritto allo studio

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2022

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 624/A1500A/2020 DEL 27/10/2020**

Prenotazione N°: 2023/149

Descrizione: ART. 12 L.R. N. 28/2007 - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI UN "SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 12 DELLA L.R. N. 28/2007, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SPESA PREVISTA DI EURO 1.244.400,00 ONERI FISCALI COMPRESI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SUL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022 E

Importo (€): 414.800,00

Cap.: 114828 / 2023 - ACQUISIZIONE SERVIZI PER VOUCHER ASSEGNI DI STUDIO (ART.12, COMMA 1, LETT.B, DELLA L.R. 28/2007)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0407 - Diritto allo studio

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 624/A1500A/2020 DEL 27/10/2020**

Prenotazione N°: 2024/38

Descrizione: ART. 12 L.R. N. 28/2007 - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI UN "SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 12 DELLA L.R. N. 28/2007, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SPESA PREVISTA DI EURO 1.244.400,00 ONERI FISCALI COMPRESI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SUL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022 E

Importo (€): 124.440,00

Cap.: 114828 / 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZI PER VOUCHER ASSEGNI DI STUDIO (ART.12, COMMA 1, LETT.B, DELLA L.R. 28/2007)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0407 - Diritto allo studio